

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 875 del 21/09/2017

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA LGC STANDARDS S.R.L. DI STANDARDS DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE PER ATTIVITÀ ANALITICHE DI PUBBLICO SERVIZIO ESPLETATE DAL DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA IN MATERIA DI SOSTANZE D'ABUSO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) E DELL'ART.63 DEL D.LGS.50/2016
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta, allegata al presente provvedimento (**Allegato 1**), effettuata all'Uff.Approvv.to Beni e Servizi dell'Agenzia, acquisita al ns.Prot.n°0010991/2017 del 26.06.2017, a firma del Direttore del Distretto Provinciale di L'Aquila, per l'acquisto presso fornitore autorizzato dal Ministero degli standards di sostanze stupefacenti/psicotrope, di seguito elencate e specificate, esclusivamente per analisi strumentale, necessarie per l'esecuzione delle attività analitiche di presunte sostanze stupefacenti, espletate dai laboratori della Sezione Chimica Ambientale dello stesso Dipartimento:

Codice	Descrizione della fornitura	Q.tà
LGCAMP0531.08-01 1	Rac-Methadone 1.0 mg/ml in Methanol (1mL)	1
NMIAD425B 1	Rac-Methamphetamine 1.0 mg/ml in Methanol (1 mL)	1
CERT-005	THC (Dronabinol) (1.0 mg/ml) in Methanol	4
CERH-038	Heroin (1.0 mg/ml) in Acetonitrile	3

VISTO il D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e successive modifiche, recante «*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*», denominato "Testo Unico sugli stupefacenti", regolante l'assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope, il quale stabilisce, all'art.49 (Allegato 2), che "*Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall' autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione (comma 1) e "L'autorizzazione e' rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti....." (comma 2), "Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza....." (comma 3);*

VISTA l'istanza dell'Arta – Distretto Provinciale di L'Aquila finalizzata ad ottenere l'autorizzazione ad approvvigionarsi e detenere sostanza stupefacenti e psicotrope standard per uso analitico di laboratorio, pervenuta al Ministero della Salute in data 20.10.2016;

PRESO ATTO che l'autorizzazione in questione è stata rilasciata, ai sensi del succitato art.49 del D.P.R.n.309/1990, dal Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico – Ufficio VII – Ufficio Centrale Stupefacenti con Decreto n.SP/161 del 23.11.2016 ("Autorizzazione ai sensi dell'art.49 del D.P.R.309/90 Standard analitici D.M.30.09.2014 – G.U.n.240 del 15/10/2014) (**Allegato 3**), avente validità due anni dalla data di rilascio, notificato al Distretto Provinciale di L'Aquila, ai fini della detenzione per uso scientifico, da parte dei laboratori della Sezione Chimico Ambientale del Distretto, sotto la responsabilità della D.ssa Domenica Flammini – nata a Trasacco (AQ) il 18.03.1956 – Dirigente di "Sezione Chimica Ambientale – Laboratorio di Riferimento Alimenti e Sostanze Stupefacenti", responsabile delle sostanze stupefacenti approvvigionate;

PRESO ATTO che nel succitato D.P.R.n.309/1990, precisamente all'art.38 comma 1-bis (Allegato 4), viene stabilito che nel periodo di validità della autorizzazione l'approvvigionamento dovrà essere effettuato in base a richiesta scritta, mediante l'utilizzo del "buono d'acquisto" di cui al Decreto del Ministero della Salute del 18 dicembre 2006 (Allegato 5) concernente "*Approvazione del modello di buono d'acquisto per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali*", senza necessità di specifica istanza ed autorizzazione;



VISTO il D.M. 30/09/2014 recante *“Misure concernenti il rilascio di autorizzazione alla detenzione e all’approvvigionamento sul territorio nazionale di dispositivi diagnostici contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di esclusivo uso analitico di laboratorio”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 2014;

DATO ATTO che l’approvvigionamento di standard analitici di cui al suddetto Decreto Ministeriale 30/09/2014, concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I-III-IV allegate al DPR 309/90, è consentito presso fornitori regolarmente autorizzati ai sensi degli articoli 17 e 37 (Allegato 6) del suddetto testo unico degli stupefacenti, esclusivamente sul territorio nazionale;

PRESO ATTO che la fornitura può essere affidata esclusivamente alla ditta LGC STANDARDS S.r.l. in conformità all’Autorizzazione n.SP/161 del 23.11.2016, rilasciata ai sensi del DPR 309/90, con la quale il Distretto Provinciale ARTA di L’Aquila è autorizzato ad approvvigionarsi delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui necessita;

ACQUISITA l’Offerta N.O20019151 del 14.09.2017, formulata dalla ditta LGC STANDARDS S.r.l. (**Allegato 7**), che ammonta ad € 933,00 + IVA;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 *«Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»*;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all’art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell’art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all’art. 1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell’art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri



VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016 ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 1000 Euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai mille euro;

DATO ATTO che per la fornitura di cui trattasi, per tutte le suddette motivazioni, ricorrono le condizioni per l'effettuazione di un acquisto in autonomia;

RITENUTO necessario, per garantire il regolare svolgimento delle analisi di laboratorio, acquistare i prodotti necessari il funzionamento della strumentazione analitica in dotazione ai laboratori;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 *“Contratti sotto soglia”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”* (comma 1), specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....”* (comma 2) *“...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....”* (lett a));

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

DATO ATTO che, essendo il valore della fornitura di cui al presente provvedimento inferiore a mille euro, non esiste nel caso specifico l'obbligo per l'amministrazione procedente di approvvigionarsi attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche di cui sopra messe a disposizione da, potendo in tal caso procedere autonomamente;



VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti" (comma 1), specificando che "nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata...." (comma 2) "...quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico..." (lett b) nella circostanza in cui "la concorrenza e' assente per motivi tecnici" (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica "solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la fornitura può essere affidata esclusivamente alla ditta LGC STANDARDS S.r.l. in conformità all'Autorizzazione Ministeriale n. SP/161 del 23.11.2016, rilasciata ai sensi del DPR 309/90, con la quale l'ARTA è autorizzata ad approvvigionarsi delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui necessita, ragion per cui risulta un'esclusiva della ditta LGC STANDARDS Srl nella fornitura in oggetto;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) e dell'art.63 del D.Lgs.50/2016 la fornitura dei prodotti di cui all'oggetto, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva, alla società LGC STANDARDS S.r.l. di Sesto San Giovanni (MI), azienda autorizzata al commercio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, secondo il seguente schema:

Codice	Descrizione della fornitura	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
LGCAMP0531.08-01 1	Rac-Methadone 1.0 mg/ml in Methanol (1mL)	1	€ 81,00	€ 81,00
NMIAD425B 1	Rac-Methamphetamine 1.0 mg/ml in Methanol (1 mL)	1	€ 252,00	€ 252,00
CERT-005	THC (Dronabinol) (1.0 mg/ml) in Methanol	4	€ 83,00	€ 332,00
CERH-038	Heroin (1.0 mg/ml) in Acetonitrile	3	€ 84,00	€ 252,00
	Merci non pericolose	1	€ 16,00	€ 16,00
Totale (imponibile)				€ 933,00
IVA 22%				€ 205,26
Totale				€ 1.138,26

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2017 dell'Agenzia ed essendo l'A.R.T.A. in



gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la fornitura del materiale necessario ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dagli stessi;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 1.138,26 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.08.1.03.15.0 denominato ""Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche" del bilancio finanziario 2017;

RITENUTO di impegnare la somma di € 1.888,56 iva compresa sul capitolo 9.08.1.03.15.0 denominato ""Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche" del bilancio finanziario 2017;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Domenica Flamminii, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 ("Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni") del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)..."*, precisando che *"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"*;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa di € 1.138,26 iva compresa, per la fornitura di standards di sostanze stupefacenti/psicotrope indicati in narrativa, richiesti dal Distretto di L'Aquila in quanto necessari per le attività analitiche di pubblico servizio espletate dal Distretto Provinciale di L'Aquila in materia di sostanze d'abuso, sul capitolo 9.08.1.03.15.0 denominato ""Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche" del bilancio finanziario 2017;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante..."*;



TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) e dell'art.63 del D.Lgs.50/2016, alla ditta "LGC STANDARDS S.r.l." di Sesto San Giovanni (MI), fornitrice autorizzata gli standards di sostanze stupefacenti/psicotrope indicati in narrativa, richiesti dal Distretto di L'Aquila in quanto necessari per le attività analitiche di pubblico servizio espletate dal Distretto Provinciale di L'Aquila in materia di sostanze d'abuso, secondo le modalità di cui all'offerta in allegato al presente provvedimento, al costo di € 933,00 + iva;
- 2) **DI INDIVIDUARE** nella persona del D.ssa Domenica Flamminii, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;
- 3) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 1.138,26, al lordo di IVA al capitolo 1.1.01.15.0 denominato "Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche" dell'U.P.B. "Acquisti di esercizio" del bilancio finanziario anno 2017;
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza"* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *"Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza"*, il codice CIG identificativo della presente fornitura alla ditta LGC STANDARDS S.r.l. è **ZB91FE7E8A (Allegato 8)**;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 21/09/2017

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

